

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO TOSCANO MUSICOTERAPIA A.R.T.E.R.P ONLUS PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE E ATTIVITA' RIABILITATIVE PRESSO SERVIZI TERRITORIALI DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO -AREA FIRENZE CENTRO INERENTI IL PROGETTO "SONORAMENTE".

Tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", Codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona della Dr.ssa Annalisa Ghiribelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S. Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze ed Empoli delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____

e

La APS Centro Toscano Musicoterapia A.R.T.E.R.P ONLUS di seguito denominata "CETOM" Codice fiscale c.f. 94014080488 con sede legale in Firenze (Fi), Via del Bargeo 4, indirizzo PEC cetom@pec.it, nella persona di Aldo Viti, nato a Napoli il 21.04.1963, non in proprio ma in qualità di Presidente domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

Richiamate

- la Legge regionale n. 40-05 che all'art. 17 (*"Rapporti con il Volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale"*) prevede, al secondo comma, che le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale le cui attività concorrono con le finalità del SSR, siano regolati da apposite convenzioni;
- la Legge regionale n. 41-05 che all'art 2 comma 3 (*"Sistema integrato di interventi e servizi sociali"* sancisce, al terzo comma, che la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato;
- il D. LGS. 3 luglio 2017, n. 117 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo e favorendo l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale anni 2018-2020 in particolare il Focus 3 "dedicato alla Salute Mentale";

Premesso che

- il CETOM onlus è iscritto al registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale col numero di iscrizione FI-460 - LR. n. 42/2002 “ Disciplina delle Associazioni di promozione sociale “Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)“ con Atto Dirigenziale della Amministrazione provinciale di Firenze n. 922 del 10-03-2011;
- Il CETOM opera prevalentemente nel settore socio- sanitario;
- non sono in corso procedure di revoca;

Richiamati altresì

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dei dati particolari ed alla libera circolazione di detti dati;
- il D.LGS.n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),così come modificato dal Decreto LGS.n. 101/18;
- la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda n. 179 del 30.01.19 “*Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni*”);
- la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 250 del 28/02/2020 “Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto ed obiettivi

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra l’Azienda e il CETOM per interventi riabilitativi presso i servizi territoriali dell’Azienda USL Toscana Centro - Area Firenze Centro inerenti il progetto “Sonoramente”.

Art. 2 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi riabilitativi in servizio di pubblico interesse e disciplinato dalla presente convenzione sono gli utenti in carico all’Unità Funzionale Complessa(UFC) Salute Mentale Infanzia Adolescenza (SMIA) area Firenze Centro per le attività di musicoterapia sul territorio a sostegno dei percorsi riabilitativi.

Art. 3 - Attività del progetto Sonoramente

1. Specifiche per le attività’ di musicoterapia sul territorio a sostegno dei percorsi riabilitativi per gli utenti dei servizi SMIA dell’area Firenze Centro.

Il progetto “Sonoramente” è incentrato sulla musicoterapia “attiva” in sedute di gruppo e individuali con la presenza di un musicoterapeuta del CETOM (di seguito definito “Operatore”) e di una figura di riferimento dell’Azienda (educatore o infermiere). Le sedute si svolgono in locali della Azienda

indicati dal Responsabile aziendale per le attività oggetto della convenzione o in ambienti esterni (Sale Prova o spazi messi a disposizione in Circoli Ricreativi del territorio) proposti dagli operatori CETOM e concordati con il citato Responsabile aziendale.

Gli utenti vengono coinvolti nell'interazione sonora, tra loro e con il musicoterapeuta, tramite l'uso di strumenti musicali e produzioni di suono. I musicoterapeuti utilizzano tecniche di "improvvisazione clinica" e ascolti guidati. Queste tecniche sono utilizzate e validate sin dagli anni '50 e fanno riferimento agli approcci clinici di Nordoff e Robbins (musicoterapia creativa) e Juliette Alvin (modello di improvvisazione libera). Tali tecniche sono finalizzate a stabilire una relazione di aiuto basata sul NON-Verbale. Gli utenti possono esprimere i loro disagi e problematiche "in sicurezza" e sperimentare modalità di trasformazione dei loro problemi tramite le relazioni e giochi simbolici con il suono e la musica. Questi momenti si possono poi accompagnare con attività di scrittura di canzoni e verbalizzazioni che aiutano a mettere a fuoco lo sviluppo del percorso in atto. Le tecniche sono finalizzate ad integrare gli obiettivi dei percorsi riabilitativi definiti nei Piani Assistenziali Individualizzati della Unità Aziendale UFC SMIA di riferimento.

Gli operatori CETOM saranno informati e supportati e affiancati nell'attuazione delle attività come sopra descritte, dagli operatori della UFC SMIA individuati dal Responsabile aziendale indicato all'art 15 della presente convenzione.

2. Operatori

Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui al punto 1 del presente articolo, CETOM garantisce la disponibilità di circa n. 4 - salvo se altri -operatori.

Art. 4 - Obblighi di CETOM

1. Personale.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione CETOM assicura la specifica idoneità e preparazione del personale impiegato nel rispetto dei parametri e della professionalità previsti dalla normativa vigente, in particolare l'art. 1176 del Codice Civile.

Qualora dovesse rendersi necessario provvedere alla sostituzione momentanea o definitiva del personale individuato, detto personale dovrà essere sostituito con operatori in possesso della medesima preparazione e competenza, previa comunicazione e accordo con il Responsabile aziendale della convenzione di cui al successivo art 15.

2. Obblighi di comunicazione.

CETOM garantisce la tempestiva comunicazione all'Azienda di eventuali variazioni concernenti:
- numero, modalità e tempi di impiego degli operatori adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione.

3. Gli operatori dell'U.F.C. S.M.I.A., tramite il detto Responsabile aziendale della convenzione concordano con gli operatori CETOM in quali ambiti venga prestata l'attività come dettagliata all'art 3 del presente atto, inerente il progetto Sonoramente.

Art.5 - Obblighi degli operatori CETOM

1. Gli operatori CETOM, relativamente a tutti gli interventi eseguiti nell'ambito delle dette attività di riabilitazione, si atterranno alle indicazioni fornite dagli operatori della UFC SMIA Firenze Centro referenti all'interno del progetto come sopra illustrato.
2. Gli operatori CETOM non sono autorizzati a consultare documenti sanitari riguardanti gli utenti del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e non dovranno intraprendere alcuna attività di carattere assistenziale di esclusiva competenza del personale delle strutture aziendali in cui prestano la loro opera
3. Gli Operatori CETOM non potranno intrattenere gli assistiti in merito alle cure in corso, agli interventi diagnostici ed altre informazioni di natura prettamente medico sanitarie. Potranno altresì rispondere a domande degli stessi con informazioni di carattere generico. Rimane inteso che, se venissero a conoscenza di notizie riguardanti gli utenti della UFC SMIA Firenze Centro, gli Operatori CETOM sono comunque obbligati al segreto professionale.
4. Gli Operatori CETOM dovranno rispettare la competenza del personale medico e di assistenza, evitando osservazioni di ordine critico in ogni campo.

Art. 6 - Rapporti con gli operatori CETOM

1. Gli operatori CETOM non hanno alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda e rispondono dell'operato esclusivamente al responsabile di detta Associazione.
2. Dalla collaborazione fra CETOM e l'Azienda non scaturisce alcun vincolo di tipo professionale o di lavoro tra l'Azienda medesima e gli operatori CETOM.
3. L'Azienda è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito al tipo di rapporto professionale intercorrente fra CETOM ed i suoi operatori dalla medesima utilizzati per lo svolgimento delle attività progettuali.

Art. 7 - Rispetto normativa vigente.

1. CETOM assicura l'emanazione di disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza.
2. Per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, D.LGS 81-08 e ss.mm.ii., CETOM per quanto di sua competenza, garantisce l'adempimento ed il rispetto da parte di tutti i suoi Operatori degli obblighi derivanti dalla normativa medesima.
3. CETOM garantisce altresì l'osservanza delle disposizioni normative in relazione all'emergenza della pandemia Covid 19 fino al termine della loro vigenza.

Art. 8 - Coperture assicurative

1. CETOM attesta che gli operatori dispongono di assicurazione individuale e personale contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.LGS 117-17.
2. CETOM solleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell'effettuazione delle attività progettuale.

Art. 9 - Verifiche e controlli

1. La verifica dello svolgimento delle attività e il controllo della loro qualità è assegnata al Responsabile aziendale e ai Responsabili aziendali della convenzione di cui all'art.16.
2. Eventuali osservazioni devono essere comunicate per iscritto a CETOM entro 15 giorni dalla verifica, affinché l'Associazione adotti i necessari provvedimenti in merito.
3. Al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta a CETOM, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art 10 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del R.E.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto LGS. N. 196/03 così come modificato da Decreto LGS n. 101/2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.LGS n. 196/03 adottato con Delibera del Direttore Generale n. 173/2018, visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce “Privacy”.
2. CETOM nell'effettuare l'attività progettuale come dettagliata all'art. 3 della presente convenzione dovrà osservare le norme di legge vigenti sulla protezione dei dati personali.
3. CETOM in particolare dovrà informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. In ogni caso CETOM si impegna a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda committente senza preventivo consenso dell'Azienda stessa. Il trattamento dei dati da parte dell'Azienda - quale Titolare del trattamento - avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati.
5. CETOM si impegna e obbliga a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo o integrativo connesso e/o in relazione ai dati personali che il Titolare del trattamento metterà a disposizione per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.
6. Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dal Titolare del trattamento a CETOM per l'esecuzione dei compiti previsti nel presente accordo contrattuale, questa verrà designata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679, come da schema di atto di nomina allegato alla presente sub B).
Il trattamento, come meglio specificato nell'atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all'art.4 n. 1 del Reg. UE 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9 comma 1 di detto Regolamento.
7. Le parti si atterranno, altresì, a quanto previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 28-02-2020 avente ad oggetto “Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati” nell'eventualità che avvenga - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 11 - Codice di comportamento

1. CETOM è tenuto a far osservare a tutto il personale (operatori) nell'ambito del progetto in oggetto i principi contenuti nel codice di Comportamento dell'Azienda adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 1358/16.

Art. 12 - Incompatibilità

1. È fatto divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso CETOM.

Art. 13 - Durata recesso e risoluzione

1. La convenzione ha decorrenza dalla data del 21-03-2022 fino al 21-03-2023.
2. L'Azienda può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell'erogazione del servizio. In questi casi l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse nei tempi e con le modalità di cui all'art. 9 del presente atto. Decorso inutilmente il termine fissato, l'Azienda ha facoltà di risolvere la convenzione.
3. L'Azienda può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo nonché per situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente. La volontà di recesso dovrà essere comunicata a CETOM con almeno 90 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomanda a/r. In tali casi nessun indennizzo è dovuto da parte dell'Azienda.
4. Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
 - in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
 - in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 14- Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione, che consta di n 7 pagine, verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 27 bis del DPR 642-72 "Disciplina dell'imposta di bollo n. 642-72.

Art. 15 - Foro competente e clausola di rinvio

1. In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia

Art. 16 Responsabili

1. Vengono individuati:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.6 L. n. 241/90, nella figura del Direttore della S.O.S. Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze ed Empoli D.ssa Annalisa Ghiribelli;

Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs. 81/2005 o firma autografa

- il Responsabile delle attività oggetto della convenzione nella figura del Direttore della Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Infanzia Adolescenza - Firenze Dr. Roberto Leonetti;

Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs. 81/2005 o firma autografa

b) per la APS Centro Toscano Musicoterapia A.R.T.E.R.P – ONLUS

- il Responsabile della Convenzione nella figura del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Aldo Viti.

Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs. 81/2005 o firma autografa